



**CONFERENZA UNIFICATA
6 giugno 2012**

Punto 14) all'ordine del giorno

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2012 N.59, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
PER IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

In merito al **Parere di cui sopra ribadiamo i punti che riteniamo di fondamentale importanza per i Comuni:**

Dichiarazione dello stato di emergenza: è una prerogativa del Consiglio dei Ministri. In caso di evento calamitoso, la mancata dichiarazione dello stato di emergenza, oltre a non consentire l'emanazione delle conseguenti ordinanze di protezione civile, dei relativi stanziamenti e deroghe, non consentono la deroga al "Patto di stabilità" da parte degli enti coinvolti. Per esempio, la mancata dichiarazione dello stato di emergenza in occasione dell' "emergenza neve" del febbraio scorso lascia, ancora oggi, irrisolti almeno 2 problemi: il primo, quello relativo ai rimborsi ai Comuni da parte dello Stato delle spese effettuate per il superamento dell'emergenza; il secondo, la deroga al patto di stabilità per le spese effettuate dagli stessi.

Durata dello stato di emergenza: la normativa prevedeva che lo "stato di emergenza" durasse "fino alla ripresa della vita economica e sociale". Voler limitare la durata a 60 giorni (più eventuali ulteriori 40 giorni), se da una parte permette di evitare i tanti casi in cui lo stato di emergenza si è prolungato per anni, dall'altro risulta molto limitato, soprattutto in caso di gravi calamità. L'ANCI, insieme ad UPI e alle Regioni aveva proposto, in sede di Conferenza Unificata, di portare la durata a centoventi giorni (più eventuali ulteriori 90 giorni).

Patto di stabilità: premiare i Comuni che investono sulla prevenzione, sulla cura e difesa del territorio, mediante **deroghe al patto di stabilità** per investimenti in protezione civile. Attualmente, la deroga è prevista soltanto per gli interventi realizzati a seguito della "dichiarazione dello stato di emergenza" da parte del Consiglio dei Ministri.

Ruolo della "Conferenza Unificata" e del "Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali": assicurare la massima partecipazione dei Comuni sugli aspetti concernenti



l'organizzazione, la gestione e il finanziamento del servizio di protezione civile, in quanto istituzioni impegnate direttamente e più vicine ai cittadini.

Assicurazione contro i danni da calamità e potenziamento delle attività di **prevenzione “attiva” (servizi di protezione civile) e “passiva” (opere di difesa, ecc.)**.

Il previsto progressivo ritiro dello Stato e il forte ridimensionamento della tutela dei cittadini (lasciati da soli a gestire la propria protezione, quella delle famiglie e della proprietà, in esclusivo rapporto con il sistema assicurativo) deve almeno trovare un riscontro in un **maggiore impegno dello Stato in materia di prevenzione delle calamità, di tutela del territorio e dell'ambiente e di protezione dei cittadini**. In questo ambito, fra l'altro, è necessario e urgente attivarsi per:

- a) L'avvio di un Piano nazionale di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico e di difesa del territorio (“manutenzione diffusa del territorio”)
- b) L'aumento degli investimenti relativi al “Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico” (art. 11 del decreto legge Abruzzo). I 965 milioni di euro previsti in 7 anni, pur se cospicui rispetto al passato, rappresentano (anche secondo lo stesso Dipartimento della Protezione Civile) solo una minima percentuale, forse inferiore all'1%, del fabbisogno che occorre per conseguire il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche.

A fronte di quanto esposto il parere dell'Anci è condizionato dall'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati e presentati allo stesso ddl (AC 5203) in discussione alla Camera dei Deputati.

EMENDAMENTI

Articolo 1 (disposizioni in materia di protezione civile)

All'articolo 1 comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la lettera

“a) bis: nell'articolo 3 aggiungere il comma 6 bis: *“Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse allo scopo finalizzate e disponibili, a legislazione vigente, nei bilanci dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali interessati sul base del principio di sussidiarietà”*”

All'articolo 1 comma 1 lett. c) punto 1, dopo le parole *“dei relativi presupposti”* sono aggiunte le seguenti parole: *“ovvero in ogni caso trascorsi sei mesi dalla delibera”*.

All'articolo 1 comma 1 lett. c) sopprimere il punto 2.



All'articolo 1 comma 1 lett c) aggiungere il punto 8 bis) " al comma 5-ter, dopo le parole "del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio" sono inserite le seguenti parole " , la Conferenza Unificata e il Comitato Paritetico Stato regioni enti locali," e sopprimere le parole "nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

MOTIVAZIONE:

Il coinvolgimento della "Conferenza Unificata" e del "Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali" assicura la massima partecipazione dei Comuni sugli aspetti concernenti l'organizzazione, la gestione e il finanziamento del servizio di protezione civile, in quanto istituzioni impegnate direttamente e più vicine ai cittadini.

All'art. 1 comma 1 lett c punto 7, 4 ter sopprimere al secondo periodo le parole "Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica" e aggiungere le parole "Per le emergenze di tipo c) lo Stato d'intesa con le Regioni interessate individuerà idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione o il ripristino dei territori interessati dall'emergenza. I fondi sono utilizzati in deroga al patto di stabilità."

MOTIVAZIONE:

L'individuazione di forme di finanziamento serviranno a premiare i Comuni che investono sulla prevenzione, sulla cura e difesa del territorio, mediante deroghe al patto di stabilità per investimenti in protezione civile.

All'art. 1 aggiungere il comma 5. "all'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il comma 16 è così sostituito

16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, è istituito il "Fondo regionale di protezione civile". Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze e dell'economia, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati i criteri di riparto e gestione del fondo, tenendo conto dello stato di adempimento delle disposizioni in materia di pianificazioni e gestione delle emergenze di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I predetti criteri sono determinati anche sulla base ricognitiva degli interventi realizzati in precedenza con le risorse del fondo effettuata dal Comitato paritetico Stato - regioni - enti locali. Il Fondo è alimentato con i contributi derivanti dalle accise previste all'articolo 5 della legge 225 del 1992. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo è individuato con apposita intesa Stato - regioni. Una quota delle risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli Enti locali.



MOTIVAZIONE:

L'emendamento si pone l'obiettivo di migliorare la dotazione del fondo nazionale e rifinanziare il fondo regionale di protezione civile. Si vuole assicurare ai Comuni risorse adeguate e definire i livelli minimi del servizio di protezione civile a livello locale.

Art. 3 Disposizioni transitorie e finali

All'art. 3 aggiungere il seguente comma:

6 (*Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di protezione civile*)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica in materia di protezione civile.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie e nazionali in materia di protezione civile;

b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai diversi livelli di governo comuni, province e regioni per la partecipazione al Servizio Nazionale di Protezione civile, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della sanità pubblica;

c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi in deroga nei casi in cui ricorrano le condizioni previste per la gestione straordinaria in emergenza di interventi da parte della Protezione civile. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza dagli organi della Comunità europea;

e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di protezione civile;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;

g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il



parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'espressione del parere.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è necessario per rafforzare il sistema complessivo di protezione civile definendo in tempi brevi e con la partecipazione attiva di tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti nell'articolato Sistema di Protezione Civile nazionale, un Testo Unico di Protezione Civile.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

All'art. 3 aggiungere il seguente comma:

6. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non sono soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche al fondo regionale di protezione civile.

MOTIVAZIONE

L'emendamento intende dare il giusto riconoscimento ai Comuni che investono sulla prevenzione, sulla cura e difesa del territorio, mediante deroghe al patto di stabilità per investimenti in protezione civile. Attualmente, la deroga è prevista soltanto per gli interventi realizzati a seguito della "dichiarazione dello stato di emergenza" da parte del Consiglio dei Ministri.

